

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero » (1556-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 315, 316, 317
BARRA, relatore alla Commissione . . .	316, 317
GERMANO	317
MAFFIOLETTI	316
RUSSO Vincenzo, sottosegretario di Stato per l'interno	317

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

T R E U , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero » (1556-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

1^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1974)

« Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero », approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Barra di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

B A R R A, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione ci torna dalla Camera con un emendamento di natura formale all'articolo 45, di cui a lungo discettammo quando si voleva introdurre, nella revisione della congrua, il principio della scala mobile. Il Governo allora — ed anche chi vi parla — ritenne poco opportuno introdurre tale principio, preferendo estendere il criterio dell'indennità integrativa speciale. Il disegno di legge, rinviato alla Camera con questo nostro emendamento, ha subito una modifica puramente formale e, in un certo senso, riduttiva; infatti si è inteso precisare che l'indennità integrativa speciale è stata determinata nella misura mensile lorda determinata annualmente sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio. Cioè si è inteso chiarire che l'indennità integrativa speciale spettante ai parroci era equiparata, o per dir meglio, agganciata all'indennità dei dipendenti dello Stato. Poi è stato aggiunto un comma sulla base di questo ragionamento: poichè, in effetti, i sacerdoti congruati potrebbero adempiere a funzioni di pubblico impiego — ad esempio l'insegnamento —, il cumulo delle indennità non è possibile. In definitiva la parte dell'articolo 45 emendata dalla Camera è così formulata: « la misura mensile lorda sarà determinata annualmente sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

L'indennità istituita con il precedente comma non è cumulabile con quella spettante in applicazione dell'articolo 1 della legge 27

maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ».

L'emendamento venne presentato dal Governo, come possiamo leggere nel resoconto della Camera che dice: « Il relatore Turnaturi, soffermandosi sull'articolo 45, modificato dal Senato, si dichiara favorevole ad una nuova formulazione dell'articolo stesso presentata dal sottosegretario per il tesoro Fabbri.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Per dovere di lealtà nei confronti della Commissione devo richiamare la vostra attenzione su una situazione alquanto anomala. Quando la Commissione bilancio ha ricevuto la richiesta di parere su questo provvedimento, ha creduto che vi fosse una modifica che importasse un maggior onere; in conseguenza di ciò, per un maggior approfondimento, ha chiesto di rinviare l'argomento. Il rappresentante del Governo, presente in quella sede, non ha avuto la possibilità di chiarire ed ha lasciato correre. Però noi dobbiamo consapevolmente renderci conto che su questo disegno di legge sia il Senato che la Camera hanno già dato parere favorevole. Quindi invito i colleghi ad approvare la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento.

M A F F I O L E T T I. Formalmente, però, non mi sembra troppo opportuno.

P R E S I D E N T E. Lei ha detto una cosa esattissima, però noi siamo la Commissione di merito che ha avuto un formale parere su una disposizione per la quale andiamo a deliberare.

B A R R A, *relatore alla Commissione.* Tanto più che l'emendamento introdotto dalla Camera è riduttivo della spesa; quindi si può ben dire che si tratta di una svista della Commissione bilancio.

P R E S I D E N T E. Svista della 5^a Commissione che noi andremo a condividere; comunque si tratta di una respon-

1^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1974)

sabilità che personalmente assumo in pieno. Per delicatezza nei confronti della Commissione ho voluto richiamare la vostra attenzione su questo punto, ma la responsabilità della decisione la assumo io personalmente ed unicamente.

BARRA, *relatore alla Commissione*
Per tranquillità dell'opposizione vorrei leggere quello che è scritto nel resoconto sommario della Camera: « Il deputato De Sabata conferma la posizione contraria del Gruppo comunista all'adeguamento automatico della congrua attraverso atti amministrativi, per cui presenta un emendamento soppressivo dell'articolo 45. Preannuncia poi l'astensione del suo Gruppo sul complesso del provvedimento per le medesime motivazioni espresse nella precedente discussione ».

RUSO VINCENZO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei tranquillizzare gli onorevoli senatori aggiungendo alcune parole a quanto detto con autorevolezza estrema dal Presidente. Pur rispettando doverosamente le formalità, devo precisare che la Commissione era già d'accordo — e la Commissione bilancio aveva espresso parere in proposito — sul meccanico allineamento alla scala mobile. La Commissione stessa, per accordo intervenuto tra le parti, aveva deciso la simultanea approvazione dell'indennità agli amministratori degli enti locali e della congrua; il Governo, a prescindere dagli accordi intervenuti, precisò che sarebbe stato opportuno addivenire a questo emendamento riduttivo e quindi andammo alla Camera. In questa sede il Governo ha presentato un altro emendamento ancor più riduttivo, motivo per cui tutte le parti l'hanno approvato, con l'astensione del Gruppo comunista; preciso, altresì, che la Democrazia cristiana manifestò l'intenzione di ristabilire il vecchio emendamento e il Governo si oppone. Si tratta, in definitiva, di una riduzione della riduzione e pertanto mi sembra che sia tutto compreso nel vecchio parere.

GERMANO. Senza ripresentare lo emendamento soppressivo dell'articolo 45,

riconfermiamo la nostra astensione, già illustrata sia qui in Senato che alla Camera

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora all'esame delle modifiche anzidette.

Do lettura dell'articolo 45, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 45.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28, dell'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44; la misura mensile lorda sarà determinata annualmente sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

L'indennità istituita con il precedente comma non è cumulabile con quella spettante in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.